

Codice A1610B

D.D. 17 novembre 2020, n. 648

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GAVI (AL) - Intervento: Cambio d'uso del suolo da bosco, in parte di neoformazione su vigneto dismesso di età inferiore ad anni 30 e in parte superiore ad anni trenta, in coltivo per impianto vigneto e aree di pertinenza allo stesso, su terreni ubicati in Via Rovereto n.172, catastalmente individuati al foglio 8, mappali 6-7-13. Autorizzazione pa



ATTO DD 648/A1610B/2020

DEL 17/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GAVI (AL) – Intervento: Cambio d’uso del suolo da bosco, in parte di neoformazione su vigneto dismesso di età inferiore ad anni 30 e in parte superiore ad anni trenta, in coltivo per impianto vigneto e aree di pertinenza allo stesso, su terreni ubicati in Via Rovereto n.172, catastalmente individuati al foglio 8, mappali 6-7-13. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza *omissis* pervenuta dal Comune volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni

il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/1006/2020.A/A1600.A

*Rif. n. 95951/A1610B del 15/10/2020
95953/A1610B del 15/10/2020
95968/A1610B del 15/10/2020
102402/A1610B del 29/10/2020*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: GAVI (AL)
Intervento: Cambio d'uso del suolo da bosco, in parte di neoformazione su
vigneto dismesso di età inferiore ad anni 30 e in parte superiore ad anni
trenta, in coltivo per impianto vigneto e aree di pertinenza allo stesso, su
terreni ubicati in Via Rovereto n.172, catastalmente individuati al foglio 8,
mappali 6-7-13.
Istanza: 

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per
l'edilizia del Comune di Gavi, in data 15 ottobre 2020, con nota prot. n. 7092 del 12
ottobre 2020, inerente la pratica edilizia n. 163/2020, per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata
all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal proponente in data 29 ottobre 2020, con cui viene dato riscontro alla richiesta trasmessa dal Settore scrivente in data 20 ottobre 2020 con prot. n. 97992/A1610B,

considerato che gli interventi previsti consistono nella trasformazione da bosco in vigneto per una superficie complessiva pari a 3053 mq, di cui 1109 mq di superficie boscata da più di anni trenta e 1944 mq di superficie boscata incolta da meno di anni trenta; detta trasformazione boschiva riguarda le seguenti superfici dei mappali 6-7-13 del foglio 8 del Catasto terreni di Gavi:

- particella 6 - classe vigneto – sup. catastale 13310 - superficie in trasformazione: 2069 mq;
- particella 7 - classe seminativo – sup. catastale 18280 - superficie in trasformazione: 619 mq;
- particella 13 - classe bosco misto – sup. catastale 13160 - superficie in trasformazione: 365 mq;

la restante superficie delle particelle 6 e 7 è attualmente coltivata a vigneto mentre sulla restante porzione della particella 13 è presente un bosco misto con prevalenza di castagno;

visto che le operazioni di trasformazione in progetto prevedono i seguenti lavori:

- eliminazione della copertura arboreo-arbustiva per mq. 3053 con estirpo localizzato;
- lavorazione agronomica di equalizzazione del piano colturale per l'intero lotto disponibile senza traslocazione di materiale terroso;
- regimazione idrica superficiale con ripristino fossetti già esistenti secondo linee di raccolta acqua di percolazione convergenti in fosso/impluvio esistente;
- effettuazione impianto viticolo a densità ordinaria (4.000 piantine/ha) con area di pertinenza;

considerato che, secondo quanto indicato nella richiesta di atti integrativi (prot. n. 97992/A1610B del 20 agosto 2020), l'iter istruttorio seguirà la procedura ordinaria di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., poiché non si è ritenuto che l'intervento previsto possa essere riconducibile al punto B.32 dell'allegato B) del D.P.R. 31/2017,

visto che, ai sensi dell'art. 3, punto 6, dell'Accordo per la relazione paesaggistica semplificata stipulato tra la Regione Piemonte e il Ministero Beni Culturali in data 27 giugno 2020, per interventi riguardanti *“trasformazioni d'uso da terreno boscato ad altra coltura agricola per superfici inferiori all'ettaro”* è ammessa la richiesta di autorizzazione corredata da relazione paesaggistica con documentazione semplificata,

verificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Gavi, secondo quanto indicato nella nota di trasmissione dell'istanza, non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

considerato che l'appezzamento, oggi a bosco, si è in parte generato su ex coltivi agrari e ricade in area fortemente vocata alla viticoltura, confinante con vigneti in produzione, e che gli indirizzi e gli orientamenti strategici del Ppr, riguardanti l'ambito di paesaggio n. 73 "Ovadese e Novese", prevedono di *"incentivare processi di recupero delle aree rurali in abbandono"*,

visto l'approfondimento dell'elaborato fotografico e constatato che la superficie boscata oggetto d'intervento, essendo nella parte a valle del versante collinare, non è visibile dalla S.P. 158, percorso panoramico individuato dalla tav. P4 del Ppr,

rilevato, dai chiarimenti della nota di trasmissione delle integrazioni, che:

- *"per quanto riguarda le strade interpoderali presenti, esse non verranno modificate dall'intervento in oggetto (...) il fosso di scolo delle acque meteoriche non comporta nessuna opera di attraversamento stradale"*;
- *"la componente boscata di età superiore ad anni trenta non ha al suo interno nessun esemplare di pregio o di valenza paesistica (...)"*;

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località, e che gli aspetti inerenti le compensazioni boschive esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017),

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146, del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

| N. progr. | Descrizione elaborato | Descrizione/Nomefile |
|-----------|--|--|
| 1 | <i>Istanza</i> | Stampa - Autorizzazione paesaggistica semplificata.pdf.p7m |
| 2 | <i>Relazione Paesaggistica</i> | Relazione paesaggistica.pdf.p7m |
| 3 | <i>Relazione Paesaggistica con allegati</i> | relazione paesaggistica con allegati [REDACTED].pdf.p7m |
| 4 | <i>Corografia</i> | TAV 1 COROGRAFIA.pdf.p7m |
| 5 | <i>Elaborati grafici, fotografici e di inquadramento</i> | tavole.pdf.pdf |
| 6 | <i>Documentazione fotografica</i> | TAV 7a FOTO meno 30.pdf.p7m |
| 7 | <i>Fotoinserimento</i> | tav_6_a.pdf |
| 8 | <i>Fotoinserimento</i> | tav_6_b.pdf |
| 9 | <i>Nota integrativa</i> | integrazioni.pdf.p7m |
| 10 | <i>Elaborato grafico Profilo 1</i> | PROFILO 1.pdf.p7m |
| 11 | <i>Elaborato grafico Profili 2 e 3</i> | PROFILO 2 E 3.pdf.p7m |
| 12 | <i>Elaborato grafico progetto drenaggi</i> | Tavola progetto rete drenaggi e topografia area.pdf.p7m |
| 13 | <i>Documentazione fotografica integrativa</i> | RAPPR. FOTO. CONT. PAES.pdf.p7m |

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Alessandria

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
pec: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E p.c., al Comune di Gavi (AL)
pec: ediliziaprivata@pec.comunegavi.it

per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 102402/A1610B del 29/10/2020
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: GAVI - (AL)
Cambio d'uso del suolo da bosco in coltivo per impianto vigneto
Fraz. Rovereto, 172 (C.T. fg. 8. mapp. 6, 7, 13)
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 02/11/2020
protocollo entrata richiesta n. 14764 del 02/11/2020
RICHIEDENTE:
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte
Pubblico

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;
Visto che l'intervento riguarda le opere per "Cambio d'uso del suolo da bosco [...] in coltivo per impianto vigneto";
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1, lettera g) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i. *territori coperti da foreste e da boschi* così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale (d'ora in avanti PPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

Vista la verifica della "conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]", che codesto Ente deve aver effettuato, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;

Considerato che nella "Relazione forestale" a firma del si attesta che l'area boscata oggetto di trasformazione, sottoposta a vincolo idrogeologico ed estesa su una superficie di 3053 mq, è occupata per 1103 mq da bosco di età superiore a trent'anni e per la restante parte da bosco di abbandono su terreno precedentemente coltivato a vigneto;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, a condizione che:

- il terreno venga mantenuto inerbito in tutte le fasi di accrescimento del nuovo impianto;
- si conservino le capezzagne e/o terrazzamenti esistenti;
- si valutino eventuali altri aspetti di competenza degli altri Enti coinvolti nella tutela del territorio, anche in relazione alla realizzazione di opere idrauliche accessorie.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Luisa Papotti

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il responsabile dell'istruttoria,
Arch. Carlotta Matta



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo